



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 9 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip. Fantini Giancarlo nato a Napoli il 13/10/1963 matr. 17301 c.f. **FNTGR63R137839U- Ex Dip. Martini** Elisa nata a Aversa il 03/09/1941 matr.7361 c.f. **MRTLSE41P43A512P- Ex Dip. Abbagnale** Antonio nato a Castellammare di Stabia il 07/01/1950 matr. 6508 c. f. **BBGNTN50A07C129I-Dip. De Gennaro** Valeria nata a Napoli il 14/05/1961 matr. 17367 c.f. **DGNVLR61E54F839G- Dip. Sammartino** Gaetano nato a Agrigento il 09/08/1953 matr. 16800 c. f. **SMMGTN53M09A089E**

Avv.to: Marrone Massimo Via Casamartino 7 Melito (NA) c.f. **MRRMSM68R27F111F**

Oggetto della spesa: indennità di comando, interessi legali oneri riflessi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 147571 del 04/03/2015 (prat. n. 8728/2013 CC/Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 6662/2014 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 12/06/2014 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione, il 05/11/2014

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda attorea proposta dai dipendenti Fantini Giancarlo, Martini Elisa, Abbagnale Antonio, De Gennaro Valeria, Sammartino Gaetano contro l'Ente regionale, volta al riconoscimento del diritto all'indennità di cui all'art. 6 comma 3, L.n. 253/90 in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 7504/2011, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento della somma di € 27.070,40 in favore di Abbagnale Antonio, €. 32.196,00 in favore di De Gennaro Valeria, €.16.082,36 in



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)*

favore di Martini Elisa, € 34.500,96 in favore di Sammartino Gaetano ed € 26.503,33 in favore di Fantini Giancarlo oltre interessi legali sulle somme predette dalla domanda al saldo.

IL Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessive € 6.000,00, con attribuzione al procuratore antistatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 267881 del 20/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute ai predetti dipendenti a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n.55075 del 27/01/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.57514 del 27/01/2016 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 76089 del 03/02/2016, che si allega alla presente, ha rinviato a quanto già rappresentato con precedente nota prot. n. 796671 del 25/11/2014.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. .6662//2014 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 12/06/2014 e notificata il 05/11/2014

TOTALE DEBITO

€ . 204.053,85

Fantini Giancarlo matr. 17301

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013	€ . 26.503,33
Interessi legali dal 31/12/2004 al 25/03/2016	€ . 2.323,39
Rivalutazione per maggior danno	€ . 0,00
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ . 9.433,78
	38.260,50

Martini Elisa matr. 7361

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2008	€ . 16.082,36
Interessi legali dal 31/12/2004 al 25/03/2016	€ . 2.009,71
Rivalutazione per maggior danno	€ . 0,00



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€ . 5.779,46
23.871,53

Abbagnale Antonio matr. 6508

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013
Interessi legali dal 31/12/2004 al 25/03/2016
Rivalutazione per maggior danno
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€ . 27.070,40
€ . 2.320,81
€ . 0,00
€ . 9.548,53
38.939,74

De Gennaro Valeria matr. 17367

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013
Interessi legali dal 31/12/2004 al 25/03/2016
Rivalutazione per maggior danno
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€ . 32.196,00
€ . 2.696,13
€ . 0,00
€ . 11.160,35
46.052,48

Sammartino Gaetano matr. 16800

Indennità art. 16 L. 253/90 dal 2004 al 2013
Interessi legali dal 31/12/2004 al 25/03/2016
Rivalutazione per maggior danno
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€ . 34.500,96
€ . 2.859,95
€ . 0,00
€ . 11.955,89
49.316,80

Competenze per spese di giudizio Avv. **Marrone** Massimo

€ . 7.612,80

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n. 147571 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. .6662//2014 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 12/06/2014 e notificata il 05/11/2014

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 57514 della U.O.D. 04
- note prot. nn. 76089 e 796671 della U.O.D. 05

Napoli, 04/02/2016

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

880

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

Gp 513
dr. Seddi
UOD 01

DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0147571 04/03/2015 10,12

Mitt. : R.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 051403 UOD Stato giuridico ed Inquadram...

Classifica : 4.



04
06 MAR. 2015

CC- 8981-8728-4187/13, 1694-682-1594-1595-1694/14 - **Avv. Di Lascio**
Ricorso per differenze retributive.
Trasmissione sentenze.

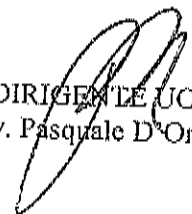
Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono in allegato alla presente, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor. Giudiz.
D'Errico Giuseppe +altri	5365/14	Trib. Napoli
Pantini Giancarlo +altri	6662/14	Trib. Napoli
Paparo Mauro Filomarino +1	5331/14	Trib. Napoli
D'Antonio Gaetano	8762/14	Trib. Napoli
Pinto Maria Luisa	9367/14	Trib. Napoli
De Martino Carlo	8763/14	Trib. Napoli
Cioffi Antonio	8761/14	Trib. Napoli
D'Antonio Gaetano	8762/14	Trib. Napoli

Tale difesa non ritiene necessario proporre gravame come da relazione dell'avvocato incaricato che si ritiene di poter condividere, salvo diverso, motivato e comprovato avviso alla struttura in indirizzo.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio



/rc

2 copie Es.Proc. 15
2 copie Es.attr.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1. Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n. *14378*
Richiedente *dr. Maria Gaia Majorano*
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 N.533)
Napoli, *8/7/14*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIP. STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
5 NOV 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 8
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

cc 8728/13
Sentenza n. 6662/2014 pubbl. il 16/06/2014

RG n. 23671/2013

29 OTT. 2014

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARRONE & MAISTO
Via Casamartino n°7
Tel/Fax 0817114931 / 0817111220
80017 - Melito di Napoli (NA)
Partita IVA: 05373701217

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano udite le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna e sentita la discussione orale, pronuncia la seguente sentenza nella causa vertente

TRA

Giancarlo Fantini, Elisa Martini, Antonio Abbagnale, Valeria De Gennaro, Gaetano Sammartino
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Marrone con cui Avvocatura Regionale

E

Regione Campania in persona del legale rappr. p.t.

05 NOV 2014
U.D. 03 - Ambiente, Lavoro, Personale
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

ricorrenti

= convenuto-contumace

Svolgimento del processo.

Con separati ricorsi riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe, premesso di aver ottenuto con sentenza N 7504/2011 della Corte di Appello di Napoli passata in giudicato, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di cui all'art.16 L.253/90 a decorrere da gennaio 2004 e la condanna in via generica della Regione al pagamento dell'indennità suddetta, chiedevano sulla base di dettagliati conteggi allegati alla domanda di ciascuno la condanna della Regione al pagamento della somma precisata da ciascuno. LA Regione, benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, restando contumace. All'udienza odierna la causa, veniva discussa e decisa come da sentenza di cui era data pubblica lettura.

Motivi della decisione.

La domanda è fondata e va accolta. Si tratta, infatti, di semplice quantificazione conseguente a sentenza di condanna generica emessa dalla Corte di Appello di Napoli, sez Lavoro e Previdenza n.7504/11.

La contumacia della convenuta costituisce ulteriore argomento di conferma della fondatezza della domanda.

I conteggi dei ricorrenti appaiono redatti secondo corretti criteri contabili nella formula definitiva adottata nelle note di discussione. Anche in mancanza di qualsiasi contestazione da parte della convenuta, essi possono essere posti a base del calcolo della somma spettante al ricorrente che viene così determinata come in ricorso. Competono inoltre su tali somme gli interessi legali dalla data della domanda giudiziaria al soddisfo.

57728

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

1) condanna la Regione Campania al pagamento:

- della somma di euro 27070,40 in favore di Antonio Abbagnale
- della somma di euro 32196,00 in favore di Valeria De Gennaro
- della somma di euro 16082,36 in favore di Elisa Martini
- della somma di euro 34500,96 in favore di Gaetano SAMmartino
- della somma di euro 26503,33 in favore di Giancarlo Fantini

oltre interessi legali sulle somme predette dalla domanda al saldo;

2) condanna inoltre il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessive euro 6000.00 con attribuzione al procuratore antistatario

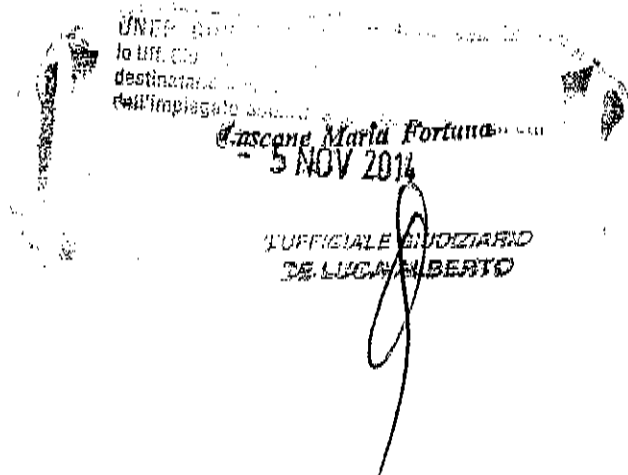
Napoli, 12.6.14

Il giudice

Relata di notifica

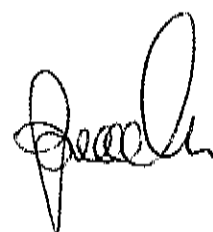
Si notifici a:

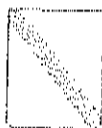
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica alla
via S. Lucia n.81 – NAPOLI, per legale scienza.



Sentenza del Trib. di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 6662/2014
Dipp. Fantini Giancarlo ed altri
Avv.to Massimo Marrone

Diritti e onorari			6.000,00
			6.000,00
CPA	4%	6.000,00	240,00
			6.240,00
IVA	22%	6.240,00	1.372,80
TOTALE FATTURA			7.612,80
RITENUTA	20%	6.000,00	1.200,00
NETTO A PAGARE			6.412,80





Napoli 27/01/16

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

Unità Operativa Dirigenziale 04

Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0057514 27/01/2016 13,25

Mitt. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Ass. : 551405 UOD Rapp con organizza sind-Adm...

Classifica : 7.1.10



Al Dirigente della U.O.D. 05
Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata-
Elaborazione di proposte di CCDI-Rapporti con il CUG-Rapporti con la Conferenza
Anagrafe delle prestazioni

27/1/16
R

Al Dirigente della U.O.D. 17
Servizio Ispettivo-Monitoraggio assenze e statistiche-
Comandi mobilità interna ed esterna

27/1/16
P

LORO SEDI

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
la sentenza di condanna n. 6662/14/14 del Tribunale di Napoli
Fantini Giancarlo + altri c/Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota.

IG

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali*
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali –
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata – Elaborazione di proposte
di CCDI – Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza –
Anagrafe delle prestazioni – Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0076089 03/02/2016 12.21

Mitt. : 551405 UOD Rapp con organismi sindacali...

Ass. : 551404 UOD Contrattazione lavoro in coll...

Classifico : 7 1. Fascicolo : 55 del 2016



Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna n. 6662/2014 del Tribunale di Napoli, FANTINI Giancarlo + altri c/Regione Campania – Nota prot. n. 57514 del 27.01.2016 - Problematica art. 16, co. 3, L. n. 253/1990

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto si ritiene che la questione non verta più sull'an (problematica già ampiamente relazionata con Nota prot. n. 796671 del 25.11.2014) ma su meri conteggi contabili di parte e che pertanto anche il relazionare circa il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio non sia competenza di questo Ufficio.

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza



DIP. 55 - D.G. 14 - U.O.D. 05

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(DIP. 55 D.G. 14 U.O.D. 04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adeempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDD - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"

SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0796671 25/11/2014 11,24

Tit.: 551405 UOD Rapp con organix sind-Rapp...

Rev.: 551404 UOD Contrattazione lavoro in coll...

Classifica: 7.1. Fascicolo: 32 del 2014



Oggetto: Ricorsi Indennità ex art. 16, comma 3, legge n. 253/1990 promossi da ARMATO Adriana (c.c. 8724/13) ABBAGNALE Antonio (c.c. 8725/13), SAMMARTINO Gaetano (c.c. 8726/13), DE GENNARO Valeria (c.c. 8727/13) FANTINI Giancarlo (c.c. 8728/13) -

In relazione ai ricorsi di cui all'oggetto, volti al riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90, promossi da dipendenti (ed ex dipendenti) regionali comandati presso Autorità di Bacino regionali, si rappresenta quanto segue.

La legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) disciplinava, tra l'altro, le Autorità di Bacino a rilievo nazionale.

Con successiva legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge n. 183/89), secondo quanto previsto all'art. 16, alle unità di personale distaccate o comandate presso le Autorità di Bacino a rilievo nazionale veniva riconosciuta, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, una indennità a carico delle amministrazioni di appartenenza commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

La Regione Campania, con legge regionale n. 8/1994, in attuazione della L. 183/1989, istituiva le Autorità di Bacino Regionali.

Interveniva poi il legislatore con il D. Lgs. 165/2001 che all'art. 71 (Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi) prevedeva:

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli - Rapporti OO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962648 - Anagrafe: tel. 081/7962969
fax 081/7982279 - Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962754
e-mail: m.panza@maildip.regione.campania.it

espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

Tra le disposizioni contenute nell'allegato C) all'art. 71 D. Lgs. n. 165/2001, che cessavano quindi di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei CCNL per il quadriennio 1998-2001, alla lettera e) è inserito anche l'art. 16, comma 3, della legge n. 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21 comma 3 CCNL 1998/2001 in vigore dal 1.4.1999.

L' art. 21 CCNL 1998/2001 (Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico), in vigore dall' 1.4.1999, prevede che:

1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.

2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ad in godimento all'atto dell'inquadramento.

Tale disapplicazione è richiamata anche dall'art. 28 del medesimo CCNL 1998/2001 che, dalla data di stipulazione del suddetto CCNL, indica come inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con esso incompatibile in relazione ai soggetti ed alle materie dallo stesso contemplate e, tra queste la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione dell'art. 21, comma 3, del predetto CCNL.

Dalla stessa data (1.4.1999) sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nel comma 1 dell'art. 28.

Non bisogna, inoltre, dimenticare quanto disposto dall'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui

"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 (dipendenti delle amministrazioni pubbliche) sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli - Rapporti OO.SS.: tel. 081/7962161 - fax 081/7962648 - Anagrafe: tel. 081/7962969
fax 081/7982279 - Autorizzazione incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 c.s.m.i.): tel 081/7962387 fax 081/7962754
e-mail: m.panza@maildip.regione.campania.it

attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".

Al fine di fornire ogni utile ed ulteriore contributo alla materia oggetto del contenzioso, va aggiunto il dettato dell'art. 2, comma 2, del CCDI 2001 il quale recita "Al personale comandato ai sensi della legge L.R. n. 8 del 7.2.94 presso le Autorità di bacino, che percepisce quanto previsto dalla L. n. 253/90, vengono corrisposti soltanto i componenti per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art. 9. Al personale dell'Autorità di Bacino si applicano inoltre gli artt. 31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n. 5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base di criteri definiti dal documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative."

Infine, per completezza espositiva, pedissequamente si riporta di seguito uno stralcio della recente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.04.2014, in materia di riconoscimento dell'indennità di comando integrativa ex art. 16, comma 3, L. n. 253/90;

- ♦ La ricorrente non ha dimostrato che l'ammontare dell'indennità di comando, in suo godimento, alla data di entrata in vigore del CCNL 1.4.99 non era stata riassorbita dai successivi incrementi contrattuali e ciò ai sensi appunto dell'art. 21 CCNL citato e del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ♦ Non è applicabile la deroga di cui agli artt. 71 del D.Lgs. n. 165/2001 e 21, comma 3, CCNL citato perché la disposizione riguardava le Autorità di Bacino Nazionali e non Regionali, con la conseguenza che la materia, per le Autorità Regionali, restava regolata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che vieta l'attribuzione di trattamenti economici al di fuori della contrattazione collettiva o alle condizioni previste mediante contratti individuali e dall'art. 21, comma 1, del CCNL citato;
- ♦ In data 30.09.2002 a seguito dell'incontro tra Assessorato alle Risorse Umane e i segretari dell'autorità di Bacino, con apposito verbale, veniva stabilito che l'erogazione dell'indennità di cui all'art. 16 L. 253/90 sarebbe stata erogata fino al 31.12.2002 e dall'1.1.2003 la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un Fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.09.2002. Tale verbale è stato successivamente recepito anche dall'art. 5 c. 1 del CCDI stipulato in data 12.7.2004 giusta delibera di G.R. n. 1467 del 23.7.2004;
- ♦ In conclusione può affermarsi che la ricorrente non aveva più il diritto all'indennità in questione dall'1.4.99, a carico della Regione, nonostante questa avesse continuato ad erogarla fino al febbraio 2003; dall'1.1.2003 l'indennità, in virtù del CCDI, qualora risultasse ancora dovuta, è stata compensata con l'assegnazione di un fondo commisurato al numero dei dipendenti alla data del 30.9.2002 (art. 5 del CCDI non riguarda infatti la sola e diversa indennità di posizione).

MRS/GDR

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza

